

GLI ESPERTI RISPONDONO

Iva e commercio elettronico le regole in Italia e all'estero

La legge considera Internet un canale alternativo di offerta commerciale ma distingue molte possibilità di trattamento fiscale. Ecco come regolarsi

Come è regolamentata l'Iva nel commercio elettronico?

Nel commercio elettronico indiretto, la transazione (accordo e pagamento) avviene per via telematica, ma la consegna del bene avviene "tradizionalmente", trattandosi pertanto di una normale cessione di beni, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate. Se le cessioni sono poste in essere da un cedente soggetto passivo Iva in Italia, bisogna distinguere se l'acquirente è un soggetto passivo o un privato, nonché la nazionalità dell'acquirente (italiano, comunitario, extracomunitario). Nel caso di acquirente italiano, non sussistono particolari profili di criticità dell'operazione.

Nel caso di vendite che avvengono "Italia su Italia" l'operazione sarà territorialmente rilevante in Italia e il cedente dovrà applicare l'imposta nei modi ordinari, con l'aliquota propria del bene ceduto. Da un punto di vista documentale,



Addette alle vendite on line

Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

rientrando l'operazione nell'alveo delle vendite per corrispondenza, non è obbligatoria l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino o della fattura, salvo che la stessa non sia richiesta. Nel caso di acquirenti comunitari, si rende necessa-

rio distinguere a seconda che l'acquirente sia un privato o un soggetto passivo Iva. Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti intracomunitari privati o che beneficino del regime derogatorio, sono applicabili le disposi-

zioni previste per le vendite a distanza, quindi se il cedente residente, sia nell'anno precedente che in quello in corso, ha effettuato nello Stato membro in cui risiede il cliente vendite a distanza di ammontare inferiore a 100mila euro (o al minor limite stabilito nell'ambito della disciplina interna di ciascun Stato membro), le cessioni sono imponibili in Italia, salvo opzione da parte del cedente italiano per l'applicazione dell'Iva nello Stato di destinazione, mentre nel caso l'ammontare delle vendite nell'altro Stato membro sia invece superiore alla soglia in questione, il soggetto italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato estero. Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, l'operazione seguirà le normali regole delle cessioni intracomunitarie.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

INQUINAMENTO

Emissioni nocive le nuove norme Ue

Come si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea sulla restituzione e cancellazione delle quote emissione?

E' previsto per gli impianti fissi l'obbligo di restituire, entro il 30 aprile di ogni anno, le quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente. Ogni operatore aereo deve restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni complessivamente prodotte nell'anno civile precedente. Sul tema della restituzione delle quote si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea: l'obbligo imposto va considerato come l'obbligo di restituire tali quote entro il 30 aprile affinché siano cancellate nel registro comunitario destinato a garantire la contabilizzazione precisa delle quote. La direttiva ha lo scopo di sanzionare non gli "inquinatori" in generale, bensì i gestori il cui numero di emissioni dell'anno trascorso eccede, al 30 aprile dell'anno in corso, il numero delle quote presenti nella sezione della tabella "quote restituite" designata per i loro impianti di quest'anno nel registro centralizzato dello Stato membro cui appartengono.

Diana Martinez
avvocato

CONDOMINIO

Dal giudice se il cane abbaia

Il mio vicino di casa ha un cane che disturba notte e giorno. E' vero che per proporre azione penale nei suoi confronti è necessario che più persone siano disturbate dal continuo abbaiare del cane?

Il proprietario di un cane non risponde penalmente se i latrati dell'animale disturbano solo i vicini e non altre persone. Il caso di cui si è occupata la Cassazione riguarda una coppia di coniugi che viveva in campagna insieme al proprio cane e a causa del continuo abbaiare i coniugi sono stati condannati dal tribunale di Foggia a pagare un'ammenda di 150 euro per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e di omessa custodia e malgoverno di animali. Analizzato il ricorso, la Cassazione lo ha ritenuto meritevole di accoglimento perché per configurarsi la condotta penale è necessario che i rumori incidano sul riposo e sulla tranquillità delle persone, perché l'interesse giuridicamente tutelato è la pubblica quiete. Dalla motivazione della sentenza non era emerso che altre persone, tranne i denunciati, fossero state disturbate dai latrati del cane.

Giorgia Pecchi
avvocato

Centro per l'Impiego di Vigevano
Via Vincenzo Boldrini, 1

la - Si offre: C.C.N.L. per gli agenti di assicurazioni - lavoro occasionale - Si

della Versa - Si offre: C.C.N.L. artigiano metalmeccanico - assunzione a tempo